

N. 1952/2017 SIUS

N. Ord.



### UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI PISA

Il Magistrato di Sorveglianza di Pisa, dr. Rinaldo MERANI;  
a scioglimento della riserva espressa all'udienza del 28.6.2017, nel procedimento di reclamo ai sensi dell'art. 35ter Ord. Pen., pervenuto in data 3.5.2017 e presentato da **Z.M.**, nato in XXXXX il XXXXX, detenuto presso la Casa Circondariale di Pisa in esecuzione sentenza XXXXX GUP Tribunale Milano, irrevocabile il XXXXX; (n. SIEP XXXX/XXXX Procura Repubblica di Milano); fine pena attuale 12.9.2017;  
visti gli atti del procedimento di sorveglianza e verificata la regolarità delle comunicazioni e delle notificazioni degli avvisi al Pubblico Ministero, all'interessato e al difensore;  
sentite le conclusioni delle parti;

### OSSERVA

Il detenuto ha avanzato "istanza di riduzione risarcitoria della pena" per violazione dell'art. 3 della CEDU, ai sensi dell'art. 35ter Ord. Pen.

Tale disposizione, introdotta con D.L. n. 92/2014 convertito con L. n. 117/2014, ha definito un istituto atto a risarcire i detenuti di patite condizioni di sovraffollamento, ripetutamente stigmatizzate dalla Giustizia europea, e costituisce ottemperanza del legislatore al preciso invito della Corte EDU ad apprestare efficaci contromisure, preventive e compensative. La norma reca titolo "Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 della Convenzione europea nei confronti di detenuti e internati" e, inserendo un'ipotesi specifica del pregiudizio più genericamente descritto dall'art. 69, comma 6, lett. b) Ord. Pen., evidenzia quello consistente nell'essere stato soggetto a condizioni di detenzione tali da violare i principi stabiliti nella richiamata disposizione europea.

L'art. 35ter Ord. Pen. fissa la competenza del Magistrato di Sorveglianza in funzione della circostanza che l'interessato si trovi attualmente in carcere e dunque nelle condizioni di poter eventualmente e concretamente godere della riduzione pena prevista dalla norma, residuando quella del Giudice Civile allorché sia invece ormai uscito dal circuito penitenziario così da non poter pretendere un risarcimento in forma specifica ma soltanto pecuniaria.

È infatti palese che – trattandosi comunque di un ordinario diritto risarcitorio, di regola competenza del Giudice Civile – l'intervento del Magistrato di Sorveglianza viene previsto in via eccezionale in primario ed essenziale collegamento con la concedibilità di una riduzione di pena che la legge stabilisce quale risarcimento in via principale ed in

forma specifica per chi sia ancora detenuto, e che dunque si esprime sul piano dell'esecuzione penale cui tale magistrato risulta preposto.

Ove, in tutto o in parte, non vi siano le condizioni per la riduzione di pena ma solo per un risarcimento pecuniario, il Magistrato di Sorveglianza è pure chiamato a pronunciarsi, essendo evidentemente prioritario garantire sollecitamente il diritto del recluso.

Ove invece l'istante, pur detenuto all'atto dell'istanza, sia stato definitivamente scarcerato per espiazione della pena al momento di definire la procedura, perde ogni significato la cognizione del Magistrato di Sorveglianza poiché in tale caso la legge non ammette il riconoscimento di riduzione di pena ma soltanto un ristoro pecuniario: del quale a questo punto dovrà farsi domanda al Giudice Civile, come evidenziato dall'art. 35ter c. 3 Ord. Pen., non potendo sopravvivere la giurisdizione penale dinanzi alla perdita di interesse per l'istanza che volge ad un beneficio sul piano della libertà personale e che deve essere attuale anche al momento della decisione: diversamente il Magistrato di Sorveglianza non può più utilmente provvedere.

Occorre precisare tuttavia che il beneficio può incidere concretamente anche sulla durata di una misura alternativa ammessa in una fase successiva alla presentazione dell'istanza in costanza di detenzione carceraria, di talché risulta attuale un interesse a vedersi accolto il reclamo in vista di una riduzione del termine previsto per la conclusione dell'espiazione, pur in forma alternativa; in altri termini anche il detenuto domiciliare e l'affidato in prova – oltre che evidentemente il semilibero – potranno coltivare il reclamo presentato prima dell'avvio della misura al Magistrato di Sorveglianza, e ottenere così, ove la carcerazione abbia presentato momenti di violazione dell'art. 3 CEDU, il risarcimento in forma specifica e l'anticipazione del fine pena.

Quanto al *pregiudizio* che viene in rilievo e costituisce il presupposto della tutela, esso consiste nella violazione del disposto dell'art. 3 della Convenzione per un periodo "non inferiore a quindici giorni": è da ritenere che detto periodo, in difetto di alcuna ulteriore specificazione normativa, sia inteso nella sua interezza e globalità rispetto all'intera espiazione in carcere valutabile, così che anche frazioni di tempo inferiori a quindici giorni, ove sommate tra loro conducano ad un periodo complessivo superiore a tale limite normativo, potranno assumere rilievo sul piano risarcitorio specifico che è evidentemente unico.

La norma rinvia quindi all'art. 69, comma 6, lett. b) - così fissando anche in questo caso le regole procedurali di cui all'art. 35bis Ord. Pen. - ove il pregiudizio consistente nella violazione della norma europea deve evidentemente considerarsi sempre e di per sé "grave", mentre l'"attualità" si riferisce all'esecuzione penale 'in atto', nel cui ambito il Magistrato di Sorveglianza è chiamato a conoscere dei pregiudizi eventualmente subiti dal detenuto, anche intervenendo con un rimedio riparatorio e compensativo di tempestiva efficacia, e volta in primo, essenziale e indefettibile luogo a ridurre la pena detentiva ancora da scontare.

Tanto premesso, risulta che l'interessato, con reclamo datato 18.4.2017, ha asserito di essere stato ristretto in una situazione pregiudizievole a causa del sovraffollamento con forte disagio e in condizioni di detenzione tali da violare l'art.3 della CEDU con

riferimento al periodo espiato presso il carcere di Pisa dal 4.6.2012 sino alla data di presentazione del ricorso.

Il reclamo fa altresì riferimento a carcerazione subita tra il 30.6.2006 e il 5.1.2012 in vari Istituti del territorio nazionale.

Tale secondo periodo non può tuttavia essere oggetto di valutazione in questa sede poiché si riferisce ad esecuzione definitivamente espiata e conclusa il 5.1.2012 come risulta anche dal certificato penale; Z. è stato quindi ancora arrestato il 4.6.2012 per commissione di un nuovo reato ovvero quello per cui è stato condannato con sentenza 11.12.2012 GUP Tribunale Milano ed ha riportato la pena attualmente in esecuzione.

Questo periodo può essere esaminato in questa sede.

L'altro invece non rientra nelle competenze del Magistrato di Sorveglianza e potrà essere posto all'attenzione del Tribunale Civile competente, come stabilito dall'art. 35ter c. 3 Ord. Pen.

Con riferimento al periodo successivo all'arresto del 4.6.2012 il detenuto non ha evidenziato altre e specifiche violazioni indicative della disumanità e indecorosità della detenzione subita, ulteriori rispetto al limite minimo dello "spazio vitale".

La questione pertanto è circoscritta alla verifica degli spazi vivibili in cella.

Occorre in proposito evidenziare che la giurisprudenza della Corte EDU, ai cui criteri interpretativi deve fare riferimento il Giudice per valutare la violazione dell'art. 3 CEDU, come letteralmente stabilito dall'art. 35ter Ord. Pen., dopo una serie di pronunce dai contenuti non sempre omogenei, è giunta ad un arresto che deve considerarsi al momento decisivo nella valutazioni dei reclami avanzati ai sensi di tale disposizione.

Con sentenza 20.10.2016 Mursic vs Croazia, pronunciata dalla Grande Camera, la Corte europea ha infatti stabilito i seguenti principi fondamentali:

1. Per calcolare la superficie minima di spazio personale da assegnare a un prigioniero nella cella collettiva, non deve calcolarsi quella del bagno ma deve includersi lo spazio occupato da mobili; in tal senso fondamentale è determinare se i detenuti abbiano la capacità di muoversi normalmente nella cella;
2. 3 mq di superficie per ogni detenuto nella cella collettiva è lo standard minimo richiesto perché la situazione alloggiativa non contrasti con l'articolo 3 della Convenzione.
3. Quando la superficie accessibile in una cella collettiva per ciascun detenuto è inferiore a 3 mq, la mancanza di spazio personale è considerato fatto così grave da determinare una forte presunzione di violazione dell'articolo 3; scatta a questo punto l'onere della prova a carico dell'Amministrazione penitenziaria che può superare la presunzione dimostrando la sussistenza di elementi specifici in grado di compensare adeguatamente questa circostanza;
4. La forte presunzione di violazione dell'articolo 3 può normalmente essere vinta solo in presenza dei seguenti fattori: 1) la riduzione di spazio personale, rispetto al minimo richiesto di 3 mq, è per periodi brevi e occasionali; 2) tali periodi sono accompagnati da sufficiente libertà di movimento fuori dalla cella e da attività adeguate; 3) il richiedente è ristretto in una struttura che, in generale, consente

condizioni dignitose di detenzione, e non presenta altre situazioni che possono essere considerate come determinanti cattive condizioni di detenzione

5. Quando un detenuto in cella ha uno spazio personale tra 3 e 4 mq, il fattore spazio è un elemento importante per la valutazione della adeguatezza o meno delle condizioni di detenzione. In questi casi si potrà rilevare violazione dell'articolo 3 ove la mancanza di spazio si accompagni ad altre deteriori condizioni di detenzione, quali la mancanza di accesso all'aria aperta, l'insufficienza di luce naturale in cella, la scarsa ventilazione ovvero la temperatura insufficiente o eccessiva nei locali, la mancanza di intimità nell'uso bagno, o condizioni sanitarie e igieniche scarse.
6. Quando un detenuto fruisce più di 4 mq di spazio personale in cella collettiva, questo aspetto non può rappresentare un problema, di talché solo gli altri aspetti di cui sopra possono venire in rilievo ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione nella valutazione dell'adeguatezza delle condizioni di detenzione del richiedente.

A tali principi fondamentali si ritiene di doversi uniformare nella valutazione del reclamo in esame.

In proposito è noto al Giudicante che Cass. Sez. 1, 9.9.2016, Sciuto (in CED Cassazione) ha concluso, così interpretando quanto osservato dalla sentenza 20.10.2016 Mursic vs Croazia, pronunciata dalla Grande Camera, che per la valutazione dello spazio *pro-capite* in cella debba aversi riguardo allo spazio libero dedotto quello occupato dal letto e dagli arredi fissi: ritenendo in tal senso prevalente l'espressione utilizzata dalla Corte EDU secondo cui deve essere assicurato ai detenuti uno spazio in cui potersi muovere 'normalmente' (o 'liberamente' secondo un'altra lettura), e da ciò inducendo che letto e arredi fissi inibiscono tale modalità di movimento.

Tale indirizzo ha trovato numerose conferme in successive decisioni della Cassazione. Ritiene tuttavia il Giudicante che tale integrazione interpretativa operata dalla Corte di legittimità rispetto a quanto affermato dalla Corte EDU non sia definitivamente persuasiva.

Da un lato perché oggettivamente non trova convincente riscontro nell'intero compendio motivazionale della Corte EDU che ha espressamente e inequivocamente affermato come gli arredi fissi (compreso il letto) non debbano essere sottratti nel computo dello spazio *pro-capite* in cella (e d'altra parte è pacifico che essi costituiscano elemento essenziale per una corretta e ordinaria detenzione in difetto dei quali, come considerato in altre pronunce delle sezioni ordinarie, vi sarebbe effettivamente violazione del parametro CEDU); e d'altra parte ha altresì in tutta chiarezza considerato (come si ricava dalla lettura complessiva della sentenza, ed in particolare dalla valutazione che poi è stata fatta specificamente sulla posizione del ricorrente Mursic) che il normale movimento in cella non è pregiudicato dagli arredi essenziali e indefettibili, ma evidentemente potrebbe conseguire ad altre cause (ad esempio ad una conformazione della cella che non lo consenta materialmente, come potrebbe verificarsi nel caso di un vano stretto e lungo, ovvero caratterizzato dalla presenza di angoli, spigoli o altre irregolarità perimetrali, tali da rendere oggettivamente non fruibile lo spazio pur esistente e aritmeticamente computabile; oppure da un posizionamento non funzionale della mobilia tale da rendere per tale motivo impossibile un normale movimento – si

pensi al mancato utilizzo di letti a castello, o all'ancoraggio dei letti in mezzo alla stanza così da creare plurimi piccoli spazi separati tra loro e per ciò stesso non fruibili, anziché un unico più ampio spazio centrale nella stanza).

In tal senso deve sottolinearsi che altra recentissima pronuncia della Corte di legittimità (Cass. Sez. 2, 10.3.2017, Mocanu, in CED Cassazione) ha ribadito la assoluta chiarezza della sentenza Mursic e la sua qualità di piena espressione di *"diritto convenzionale consolidato"* traendone il principio che la cella, per essere conforme all'art. 3 CEDU, deve assicurare ad ogni detenuto almeno 3 mq di spazio, senza alcun riferimento alla mobilia fissa, ivi compreso il letto.

Ma soprattutto deve essere evidenziato l'orientamento espresso da altra assai recente decisione della Corte EDU (seconda Sezione) che confermando e ponendosi dichiaratamente sulla stessa linea della sentenza Mursic, sembra smentire in modo inequivoco la Corte italiana.

Si tratta della sentenza depositata il 16.5.2017 nella procedura promossa dai detenuti SYLLA e NOLLOMONT contro la Repubblica Belga.

Esaminando in particolare la posizione del detenuto Nollomont si comprende con chiarezza che la Corte EDU non tiene in alcun conto la mobilia presente nella cella e tantomeno sottrae dalla metratura utile di questa lo spazio occupato dai mobili – in particolare il letto e gli altri arredi fissi che costituiscono l'oggetto dell'attenzione della Cassazione – ma soltanto quello occupato dai sanitari; laddove il concetto di muoversi normalmente (*"difficulté qu'il aurait de se mouvoir normalement dans sa cellule"*) non si riferisce ad uno spazio totalmente libero da ingombro, bensì alla possibilità di spostarsi in una stanza occupata da mobilia e da altre persone senza scontare difficoltà particolari o addirittura insormontabili (così come ragionevolmente sarebbe ad esempio ove una cella di 12 mq occupata da 4 detenuti prevedesse 4 letti singoli anziché 2 a castello).

La Corte EDU evidenzia che la cella occupata da Nollomont era di metratura pari a mq 8,8 e che insieme a lui vi era un altro detenuto, così che sottraendo dalla metratura l'ingombro rappresentato dalle installazioni sanitarie (un lavabo e una toilette, ovvero un water, che evidentemente non erano separati dalla zona di pernottamento ma interni ad essa) il detenuto aveva comunque uno spazio non inferiore a 4 mq (*"38. Partant, la Cour part de l'hypothèse que l'espace personnel dont dispose le requérant n'est, en tous les cas, pas inférieur à 4 m<sup>2</sup> et considère que cet aspect des conditions matérielles de détention ne pose pas de problème (Muršić, précité, § 140)."*); la Corte EDU d'altra parte se da un lato riconosce espressamente che nessun rilievo riveste il criterio spaziale nell'economia del reclamo presentato da Nollomont, conclude tuttavia che gli deve comunque essere riconosciuto il pregiudizio ai sensi dell'art. 3 CEDU in ragione del fatto che era stato esposto a fumo passivo, il regime penitenziario era povero di offerta formativa e, di importanza essenziale ai fini che qui interessano, *"manque d'intimité dans l'usage des toilettes"* a riprova che i sanitari erano interni all'ambiente di pernottamento e che per tale ragione lo spazio occupato da lavabo e water doveva sottrarsi dalla metratura utile.

E per la stessa ragione la posizione del reclamante Sylla viene considerata meritevole, nel suo caso invece direttamente per carenza di spazio minimo utile: egli infatti si era trovato a condividere con altri due detenuti una cella di 9 mq così che lo spazio *pro-capite* era pari astrattamente a 3 mq; ma da tali 3 mq la Corte EDU ha ritenuto di dover sottrarre

non mobilia (e tantomeno il letto) bensì ancora una volta il lavabo e la toilette, tali certamente da occupare uno spazio sufficiente a condurre quello utile sotto la soglia dei 3 mq *pro-capite*; e per ciò solo a Sylla viene riconosciuto il diritto al risarcimento, non essendosi rilevate situazioni di particolare favore atte a compensare sufficientemente la carenza di spazio (“31. *Les conditions dont se plaint le requérant (voir paragraphe 6, ci-dessus) sont confirmées par le Gouvernement, lequel ne fait, par ailleurs, état d’aucun facteur qui ait pu atténuer de manière décisive l’inconfort provoqué par le manque d’espace individuel suffisant. 32. La Cour estime que le manque d’espace dont a disposé le requérant combiné à l’absence d’activités hors cellule suffit pour considérer que le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention est atteint.*”).

È quindi importante sottolineare come la Corte EDU, seconda sezione, richiami espressamente alcuni passaggi della sentenza Mursic ed affermi in modo chiaro che i parametri utilizzati nella propria decisione sono esattamente gli stessi già evidenziati dalla pronuncia della *Grand Chambre*, ai quali fa esplicito ed esclusivo riferimento, applicandoli in modo pedissequo.

Si ritiene pertanto, in attesa che la Corte di Cassazione analizzi a sua volta la situazione alla luce di tale pronuncia europea, di doverne seguire le indicazioni così come l’art. 35ter Ord. Pen. testualmente impone.

L’istituto di Pisa ha inviato un prospetto analitico in data 18.5.2017 descrivendo con precisione le camere detentive occupate dal reclamante nel periodo indicato, ed in particolare le relative metrature: ad esso deve farsi integrale riferimento in questa sede. Dalla nota trasmessa è emerso che l’interessato in nessuna frazione del periodo detentivo richiesto è stato ristretto in condizioni di oggettivo sovraffollamento, in violazione dei parametri fissati dalla Corte EDU alla luce dell’art. 3 della CEDU così come interpretato dalla Corte medesima e con specifico riferimento allo spazio che deve essere assicurato in cella ad ogni recluso, indicato come non inferiore a 3 mq.

In altre parole il reclamante ha sempre avuto a disposizione oltre 3 mq.

Si rileva altresì dalla relazione che, con riferimento ai periodi in cui ha disposto di meno di 4 mq, le condizioni generali di detenzione devono considerarsi non insufficienti e tantomeno ingeneranti uno stato di disumanità o mancanza di dignità nel corso dell’esecuzione: del resto il detenuto non lamenta alcun altro fatto pregiudizievole al di là dello spazio assicuratogli in cella.

Risulta d’altronde, in via generale, che tutti i detenuti a regime ordinario fruiscono di oltre quattro ore di aria al giorno, di alcune ore di socialità in sezione, dell’assistenza sanitaria, dell’assistenza di ministri di culto e degli operatori penitenziari addetti al trattamento rieducativo; vi sono corsi scolastici, corsi professionali, biblioteca, attività trattamentali e ludiche e, nei limiti del possibile, anche il lavoro; la somministrazione del vitto è sufficiente e adeguato l’accesso al sopravitto.

In particolare il reclamante risulta aver svolto stabilmente attività lavorativa come addetto alla gestione dei rifiuti fruendo di una borsa lavoro, ha goduto di permessi premio orari, partecipato ad attività interne ed esterne (incontri di calcio con rappresentative di studenti).

Il reclamo non può dunque avere accoglimento.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 35-ter Ord. Pen.

**RESPINGE**

il reclamo presentato da **Z. M.** con riferimento al periodo successivo al 4.6.2012;

**DICHIARA**

L'incompetenza del Magistrato di Sorveglianza di Pisa con riferimento alla carcerazione subita tra il 30.6.2006 e il 5.1.2012.

Manda alla Cancelleria, per gli adempimenti di rito.

Pisa, 28.6.2017

Il Magistrato di Sorveglianza  
Dr. Rinaldo MERANI